

È uno degli effetti della riforma di liberalizzazione di giornali e periodici varata il 31/3 dal senato

# L'editoria di settore entra nei negozi

## Le riviste potranno essere vendute in punti vendita specializzati

**Come potrà essere contrastato**

### Accerchiamento professioni

DI LUCA ANTONIO

LOMBARDI

dottore commercialista

Conoscendo le finalità cui tendono sindacati e Confindustria in materia di consulenze alle imprese appare di tutta evidenza che quello in corso non è (al di là delle parole rassicuranti via via spese dai vari interlocutori) un processo di riassetto o riordino del settore ma una precisa manovra orientata allo svuotamento delle competenze dei professionisti in funzione di una loro eliminazione dalla vita economica del paese e, con un piccolo sforzo di fantasia, è anche possibile stilare verosimilmente la lista delle prossime mosse che gli avversari delle libere professioni metteranno in campo.

1) Da qui a qualche anno, avendo cura di scaglionare l'azione, sarà possibile presentare le dichiarazioni dei redditi delle imprese solo tramite Caf imprese. Prima le imprese individuali, poi le società di per-

sona, infine le società di capitali.

2) La successiva mossa, già preparata con l'introduzione del visto pesante (autentica polpetta avvelenata che abbiamo ingoiato con sconcertante ingenuità) sarà quella di rendere obbligatoria, come è stato fatto con il 730, la presentazione e la tenuta di tutta la documentazione contabile. Quest'ultima, d'altro canto, non sarà presa più in considerazione sostituita come sarà dagli studi di settore e il reddito (partendo come base da questi) verrà concordato di volta in volta con i sindacalisti dei Caf stessi che saranno in tal modo eletti a garanti del gettito e ben contenti di estendere il loro potere fin nelle fibre più intime del tessuto economico e sociale. Per i professionisti sono la fine della tenuta delle contabilità, delle consulenze connesse e anche delle prestazioni professionali esterne che, visto il gemellaggio Caf-Fita, verranno dirottate verso le società professionali, riformate secondo lo schema di preponderanza del capitale, controllate dalla Confindustria.

3) L'accerchiamento intorno a tutti gli aspetti della vita delle imprese e ai professionisti che collaborano con esse sarà poi ultimato con la riforma, nella direzione già nota, dei collegi sindacali e delle procedure concorsuali che verranno attratte nell'orbita di influenza dei sindacati.

4) Una volta che ci avranno spogliato delle nostre compe-

tenze e ci avranno fatto perdere la nostra identità sarà, in ultimo, facile espropriarci anche della nostra ricca casaforte previdenziale fondandola, come già da più parti auspicato, con l'Inps con buona pace di tutti coloro che, tra di noi dottori commercialisti, sbandierano la medesima ricchezza come pretesto per non unirsi con le categorie meno nobili del nostro settore.

**Affinché prospettive di questo genere non trovino realizzazione occorrerebbe:**

- in via generale non cedere a nessuna lusinga che rischi di dividere il fronte delle professioni contabili e rifiutarsi di legittimare in alcun modo proposte lesive dell'autonomia degli ordini. Non fidarsi di rassicurazioni e promesse. Per scendere proficuamente a patiti occorre avere la forza di farli rispettare qualora gli stessi vengano violati e a noi, deboli politicamente come siamo,

questa forza attualmente manca;

- nel medio periodo (il lungo, temo, non ci sarà concesso) bisogna creare un terzo polo di interessi, anche politici, che riunisca, sotto le sue bandiere, tutte le libere professioni italiane, che crei legami e cointeressenze con i piccoli imprenditori, commercianti e artigiani;

- nel breve periodo bisogna concordare l'unificazione, o quantomeno l'unicità delle strategie, di tutti i professionisti operanti nel settore;

- nell'immediato occorre impedire la crescita dei Caf imprese rifiutandosi, a livello di ordini interessati, di collaborare con loro. Tutto ciò che abbiamo è la nostra intelligenza e il nostro sapere costruito con anni di sacrificio e di studio. Una volta che li avremo messi al servizio di coloro che vogliono annientarci che cosa ci resterà?

Occorre perciò sensibilizzare in questo senso tutti gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti in modo che sappiano che qualora accettino di collaborare con i Caf imprese, tagliano il ramo sul quale sono seduti e che con ciò rubano il futuro, oltre che a loro stessi, anche ad almeno altri 30 colleghi.

Boicottare questi ennesimi carrozzoni, pensati a vantaggio di nessuna impresa e a spese di tutti, oltre a essere la cosa più sensata da fare rappresenta un dovere verso noi stessi, verso i nostri clienti, verso il nostro futuro di liberi professionisti. (riproduzione riservata)

DI PAOLO ADRIANO STELLA

L'editoria specializzata della moda entra nelle boutique, quella food nei negozi alimentari e le riviste di armi potranno trovare spazio tra gli scaffali di fucili e canne da pesca. È uno degli effetti del disegno di legge approvato definitivamente dal senato in data 31/3/99, in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento prevede che i giornali quotidiani e periodici potranno essere venduti nei supermercati, bar, tabaccherie, librerie, distributori di benzina e negozi specializzati. È stata evitata in tal modo la liberalizzazione selvaggia dell'intero settore che si sarebbe prodotta per effetto della legge Bersani in assenza di un provvedimento specifico. Il nuovo schema legislativo prevede un periodo di sperimentazione della durata di 18 mesi. Sulla base della valutazione della fase sperimentale che dovrà essere basata su parametri quantitativi e qualitativi, il governo è delegato a emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema diffusionale

della stampa quotidiana e periodica, attualmente disciplinata dalla legge 416/81 nota come legge sull'editoria. La fase sperimentale ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite autorizzate. La sperimentazione che, come anticipato, avrà la durata di 18 mesi e verrà effettuata sull'intero territorio nazionale coinvolgerà: le rivendite di generi di monopolio (tabaccherie); le rivendite di carburanti e di oli minerali (pompe di benzina) con il limite minimo di superficie pari a metri quadri 1.500; le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (supermercati) con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati; gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati (librerie), con un limite minimo di superficie di metri quadrati 1; gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, che potranno svolgere attività di vendita delle riviste di identica specializzazione.

In particolare l'ultima categoria libera completamente la diffusione dei giornali periodici consentendo, potenzialmente, di effettuare la vendita di prodotti editoriali specializzati in qualunque esercizio commerciale (riviste di moda nei negozi di abbigliamento, riviste di caccia e pesca dagli armaioli e così via). La vendita sperimentale dei prodotti editoriali potrà essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici, nell'ambito della tipologia prescelta

dovrà comunque essere assicurata parità di trattamento alle singole testate. Unica eccezione i giornali pornografici che sono comunque esclusi dalla sperimentazione. Il disegno di legge afferma inoltre che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali oggetto di sperimentazione non dovrà subire delle variazioni rispetto ai diversi soggetti che effettuano la rivendita. In altre parole il prezzo di vendita (cosiddetto di copertina) sarà unico. È stabilito inoltre che le condizioni economiche e le modalità commerciali con le quali dovranno essere effettuate le cessioni delle pubblicazioni saranno identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita. Ai nuovi punti vendita verranno assicurate le medesime condizioni economiche previste per le edicole. Gli sconti attualmente concessi alla rete di vendita sono stati stabiliti nell'accordo nazionale siglato in data 4/3/94 tra la Fieg e le organizzazioni sindacali. L'aggio riconosciuto alle rivendite è pari al 19% sul prezzo defiscalizzato di vendita. Sono poi previsti una serie di ulteriori sconti in presenza di particolari pubblicazioni (per esempio primo numero delle pub-

blicazioni di nuova uscita e per i numeri unici, inserti). Per prezzo defiscalizzato si intende il prezzo di copertina ridotto di una determinata percentuale al fine di eliminare l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto gravante sul prodotto.

Il primo comma lettera c) del dpr n. 633/1972 prevede, infatti per il commercio di prodotti editoriali, un regime speciale monofasico di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto che viene in tal modo versata esclusivamente alla fonte da parte dell'editore. I passaggi a valle (distributore nazionale - distributore locale - rivendita) sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e a essi non si applicano gli obblighi previsti dal capo I e II del più volte citato dpr n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, dichiarazione). L'applicazione dello sconto di competenza delle rivendite sul prezzo di copertina non rettificato concederebbe alle edicole l'aggio anche sulla parte di prezzo relativa all'imposta sul valore aggiunto versata dall'editore. Vi è da sottolineare che, prima dell'entrata in vigore del dlgs 313 del 2/9/97, la base di defiscalizzazione stabilita dalla Fieg e dalle maggiori organizzazioni sindacali delle rivendite, era unica e pari al 98% del prezzo di copertina. Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto ricordato in merito al commercio di prodotti editoriali con allegati supporti integrativi e gadget (tra le altre non è più possibile ottenere la resa forfetaria e l'Iva deve essere versata da parte dell'editore sulla base delle copie effettivamente vendute), le percentuali di defiscalizzazione, dal

1/1/98, possono essere molteplici (98%, 96%, 92% ecc.). L'obbligo di pagare il prezzo è sospeso finché vi è la possibilità materiale e giuridica della restituzione dei beni. Sul piano fiscale per il rivenditore il ricavo è rappresentato dal margine riconosciuto dal distributore. Il ministero delle finanze, in tal modo, si è adeguato al consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria che sostiene che le annotazioni sulle scritture contabili possano riguardare non i corrispettivi incassati ma il solo aggio. In merito alle scritture contabili, le vendite di prodotti editoriali sono tenute ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 18 dpr n. 600/1973, effettuando esclusivamente operazioni non soggette a registrazione, ad annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese. Tornando alla liberalizzazione, vi è da sottolineare che gli esercizi della grande distribuzione, sulla quale sono concentrate le attenzioni degli editori convinti di poter ottenere significativi risultati di vendita consolidati, dovranno esonerare i giornali posti

in vendita in un unico spazio. In relazione alle modalità da seguire per ottenere l'abilitazione quale punto vendita alternativo, il II° comma dell'art. 2 del disegno di legge in esame, precisa che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza al dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del consiglio, indicando quale tipologia di vendita intendono sperimentare. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio, qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali sul territorio. Gli editori hanno già individuato sul territorio nazionale una serie di esercizi disponibili che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Ciò non toglie che altri interessati possano presentare richiesta per essere abilitati. Un'apposita commissione, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei rivenditori e dei distributori, procederà almeno trimestralmente a un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. Terminata la fase sperimentale, ed entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il governo sarà delegato a emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in modo organico il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Gli esercizi ammessi alla sperimentazione potranno ottenere il rilascio di diritto dell'autorizzazione alla vendita dei giornali quotidiani e periodici. ~